



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 29 del 4 Gennaio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 14 - CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -

CIRCOLARE N. 15 - CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: fatturazione Elettronica.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO UNDER 17 (ALLIEVI PROVINCIALI)

Modifiche al programma gare

Gara SEGATO = ACADEMY PALMESE del 03.01.2019 (ore 15:00)

La gara a margine, a seguito di indisponibilità del campo da gioco, giusta comunicazione società, viene posticipata a venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 15.00 e si disputerà sul campo "San Giorgio - Campo 2" di Palmi, sito in via Veterani dello Sport.

Gara VILLA SAN GIOVANNI CITY = MAMERTO ONLUS del 06.01.2019 (ore 15:00)

La gara a margine, a ratifica di accordi intercorsi tra le società, viene anticipata a sabato 5 gennaio 2019 alle ore 17.00.

Gara MAMERTO ONLUS = LUDOS VECCHIA MINIERA del 12.01.2019 (ore 15:00)

La gara a margine, a ratifica di accordi intercorsi tra le società, viene anticipata a venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 15.00.



CAMPIONATO UNDER 15 (GIOVANISSIMI PROVINCIALI)

Segreteria

VARIAZIONE INDIRIZZO SEDE SOCIALE SOCIETA' A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO

Si riporta di seguito in nuovo indirizzo della sede sociale della sotto elencata società:

A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO Via Quartiere Cep Lotto XII Sc.D Int. 2 - 89121 REGGIO CALABRIA

Modifiche al programma gare

Gara REGGIO 2000 = REMPICCI LA NOSTRA VALLE del 04.01.2019 (ore 15:00)

La gara a margine, a ratifica di accordi intercorsi tra le società, viene posticipata a sabato 23 febbraio 2019 alle ore 15.00.

IL SEGRETARIO
Rosario Trimboli

IL DELEGATO
Domenico Arena

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 4 GENNAIO 2019

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 14- 2018

Oggetto: D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito in Legge n. 136
del 17 dicembre 2018 - Disposizioni urgenti in materia fiscale –

Si fa seguito alle Circolari di questa Lega n. 20 del 29 ottobre e n. 21 del 5 novembre 2018, con le quali sono state illustrate le disposizioni recate dal D. L. n. 119 in oggetto.

Con la Legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre u.s., al Decreto sono state apportate significative modifiche che di seguito si riassumono.

Art. 1- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – Non ha subito particolari modifiche-

Art. 2 -Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – Non ha subito particolari modifiche –

Art. 3 – Definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione- Resta confermato che tutti i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti senza corresponsione delle sanzioni, degli interessi di mora e le somme aggiuntive, versando gli importi iscritti a ruolo a titolo di capitale e interessi e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggi e di rimborso delle spese per la procedura esecutiva e di notifica della cartella esattoriale. A tale riguardo, va precisato che la data dell'affidamento all'agente della riscossione si rileva dalla data apposta nella cartella esattoriale subito dopo il numero di codice dell'agente (ad esempio, per quanto riguarda le cartelle emesse dall'agente della riscossione – Equitalia – di Roma, laddove è scritto: cartella n. 097 2007.... Il numero 097 è il codice di Equitalia-Roma- e 2007 è l'anno di affidamento, e non quello di notifica che è influente).

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. In caso di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni non si produce l'effetto di inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.

Art. 4 – Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010 - Non sono state apportate modifiche all'art. 4 del D.L.

che prevede l'automatico annullamento dei debiti fino a 1.000,00 euro risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010 (*circa i termini dell'affidamento, si veda quanto riportato al precedente art. 3*) –

Art. 6 – Definizione agevolata delle controversie tributarie – E' confermato, al comma 1, che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni ordine e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione, possono essere definite con il pagamento del 90% del valore della lite (importo del tributo al netto degli interessi e sanzioni).

E' stato introdotto il comma 1-bis che prevede che in caso di ricorso pendente in 1° grado la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni).

In deroga a quanto previsto dal comma 1, *in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1° grado, la lite estingue con il pagamento del 40% del valore della lite e in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di 2° grado, con il pagamento del 15%.*

Le controversie pendenti in Cassazione, nelle quali l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio, possono essere chiuse con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (comma 2-ter).

La definizione si perfeziona, come previsto dal comma 6, con il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000,00 euro, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima – 31 maggio 2019 – scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Art. 7 – Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti – Rispetto al precedente art. 6, l'art. 7 reca una diversa e favorevole chiusura delle liti pendenti per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro CONI.

E' stato soppresso il comma 1 che prevedeva la possibilità per le ASD e SSD iscritte nel Registro CONI di produrre la dichiarazione integrativa speciale per correggere errori od omissioni nelle dichiarazioni prodotte entro il 31 ottobre 2017.

La LND aveva, al riguardo, fatto pervenire al Governo una proposta di emendamento che prevedeva il versamento di un importo pari al 25% dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25% dell'IRAP, mentre in presenza di dichiarazioni negative con il versamento di importo pari a d 800,00 euro ai fini IRES e di 500,00 euro ai fini IRAP.

L'emendamento non è stato recepito.

E' stata confermata la possibilità per le ASD e SSD iscritte nel Registro CONI di avvalersi della definizione degli accertamenti, non ancora contestati o definiti, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA, dovuta comunque per intero essendo un'imposta comunitaria, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

Non sono stati modificati i termini relativi ai versamenti per la definizione delle liti pendenti che restano così stabiliti:

- 1 – il 40% del valore della lite ed il 5% delle sanzioni e interessi accertati nel caso in cui la lite penda ancora in 1° grado;
- 2 – il 10% del valore della lite ed il 5% delle sanzioni e interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva;
- 3 – il 50% del valore della lite e d il 5% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della ASD o SSD nell'ultima o unica pronuncia resa e non ancora definitiva;
- 4 – il 5% della valore della controversia nelle controversie pendenti in Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Infine, resta preclusa la possibilità di aderire alla definizione agevolata se l'ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta è superiore a 30.000,00 euro per ciascuna imposta. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi, come tutti gli altri contribuenti, delle disposizioni recate dal precedente art. 6.

Art. 9 – Irregolarità formali – (ex Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale) – L'art. 9 originario prevedeva fino al 31 maggio 2019 di produrre dichiarazione integrativa delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte IRES, IRAP e IVA e delle ritenute e contributi previdenziali, versando un'imposta sostitutiva pari al 20% delle imposte dichiarate.

L'art. 9 è stato completamente riscritto. E'prevista nel nuovo testo, la regolarizzazione delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi e adempimenti fiscali di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione del reddito IRES, IRAP e dell'IVA, con il versamento di una somma pari ad euro 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi e non può essere esperita la procedura di regolarizzazione dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite all'estero.

Art. 10 – Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica – Sono stati inseriti i commi 01 e 02 che, per agevolare le ASD e SSD, prevedono l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica, tra l'altro, per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/1991 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 65 mila euro.

Tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito nell'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65 mila euro, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dai cessionari o committenti.

A prescindere dal predetto volume di affari, in caso di contratti di sponsorizzazione o pubblicità stipulati dagli stessi soggetti in regime Legge n.398/1991, la fatturazione e registrazione è operata dai cessionari o committenti stabiliti nel territorio dello Stato.

Inoltre, al comma 1 è stata introdotta la disposizione che stabilisce per tutti i contribuenti con liquidazione IVA mensile, la moratoria delle sanzioni per ritardata emissione della fattura elettronica fino a tutto il 30 settembre 2019, mentre per i contribuenti con liquidazione trimestrale la moratoria ha effetto fino al 30 giugno 2019.

Art. 14 -Semplificazioni in tema di detrazione dall'IVA – Non sono state apportate modifiche - Come riportato nella precedente Circolare n. 21 di questa Lega, assume particolare rilevanza la norma recata dall'art. 14 in materia di detrazione IVA. Si rende possibile procedere alla detrazione dell'IVA relativa ad operazioni effettuate nel mese precedente a prescindere dalla data di ricezione della relativa fattura.

Viene così stabilito che entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione, il cessionario /committente può esercitare il diritto alla detrazione IVA relativa alla fattura ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, ad esempio, se una fattura, relativa ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2018, viene ricevuta ed annotata entro il 15 novembre 2018, si può detrarre l'IVA relativa già con la liquidazione da effettuarsi entro il 16 novembre 2018 (la norma è entrata in vigore il 24 ottobre 2018).

Se, invece, la fattura relativa alla medesima operazione effettuata nel mese di ottobre, viene ricevuta dopo il 15 novembre, l'IVA potrà essere detratta con la liquidazione del 16 dicembre successivo.

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (Legge n. 96/2017), il diritto alla detrazione dell'IVA - che in precedenza poteva essere esercitato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione - va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto tale diritto (se il diritto è sorto nel corso del 2018, la detrazione, quindi, può essere effettuata, al più tardi, entro il 30 aprile 2019, termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 per il 2018).

Si fa, infine, presente che con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018, il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2019, è stato elevato dallo 0,3% allo 0,8%. Ciò rileva, tra l'altro, ai fini della determinazione del tasso di interesse in sede di ravvedimento operoso.-----

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 15 - 2018

Oggetto: Fatturazione elettronica

Come è noto dal 1° gennaio 2019 entra in vigore la nuova disciplina concernente la fatturazione elettronica, che prevede l'obbligo di emissione della *e-fattura* da parte di tutti i soggetti IVA per le prestazioni di servizi rese e le cessioni di beni nei confronti dei propri clienti, siano essi titolari di partita IVA o meno.

Pertanto, la fattura spedita in qualunque modalità dopo il 31 dicembre 2018 si avrà per emessa nel 2019 con l'obbligo della fatturazione elettronica.

L'obbligo di emissione della e-fattura vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata tra due operatori IVA (*operazioni B2B, cioè Business to Business*) sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale privo di partita IVA (*B2C, cioè Business to Consumer*).

Va premesso che nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, - Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 293 del 18 dicembre u.s. - è stata stabilita l'esclusione dall'obbligo della fatturazione elettronica per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991 a condizione, però, che nel periodo d'imposta precedente **non abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65 mila euro.**

Tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65 mila euro, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

A prescindere dal volume dei proventi del periodo d'imposta precedente, gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dalle medesime Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che fruiscono della Legge n. 398/1991, sono adempiuti dai cessionari o committenti stabiliti nel territorio dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate, con una *faq*, ha chiarito che i soggetti di cui sopra non hanno nemmeno l'obbligo di conservare i documenti ricevuti. Si ritiene, però, che tale obbligo permanga ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPR 30 dicembre 1999, n. 544, e del sesto comma dell'art. 74, del DPR n. 633/1972, che prevedono, per i soggetti che fruiscono della Legge n. 398 del 1991, l'obbligo della conservazione e della numerazione progressiva delle fatture emesse e di quelle ricevute. Comunque, per avere cognizione di un corretto comportamento dal punto di vista fiscale da parte di tali soggetti, sarà opportuno attendere le necessarie istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, **fatte salve le eccezioni di cui sopra**, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro che **non** fruiscono del regime di cui alla Legge n. 398/1991 sono chiamate a rispettare l'obbligo della fatturazione elettronica sia per le operazioni attive che per quelle passive.

E' necessario, però, distinguere tra le ASD "*Business*" e quelle "*Consumer*".

Associazione Sportiva Dilettantistica – Consumatore finale

L'Associazione Sportiva Dilettantistica che non svolge attività commerciale e che, pertanto, non è in possesso di partita IVA ma del solo codice fiscale, è considerata "consumatore finale". Come tale, ad essa non è applicabile la disciplina della fatturazione elettronica ma ad essa incombe l'obbligo di ricezione della e-fattura in Fisconline.

Tuttavia il fornitore emittente deve sempre consegnare direttamente alla Associazione Sportiva Dilettantistica una copia informatica o analogica della e-fattura comunicandole che il documento è a sua disposizione nell'area riservata Fisconline.

La Associazione Sportiva Dilettantistica – consumatore finale - deve comunicare al proprio fornitore i suoi dati fiscali:

A - Il dato identificativo: ragione sociale, sede legale e indirizzo;

B - Il codice fiscale;

C – il codice destinatario (*codice univoco*) indicando il codice convenzionale "0000000". Se, invece, l'Associazione Sportiva Dilettantistica intende ricevere direttamente dallo SdI –Sistema di Interscambio – la fattura in formato XML (*eXtensible Markup Language*), dovrà dotarsi di una PEC chiedendo al fornitore di indicarla nel campo "PEC destinatario".

La e-fattura viene inviata dal fornitore al SdI che, dopo aver controllato la correttezza della fattura stessa, la fa pervenire all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa, indirizzo comunicato al fornitore dalla Associazione Sportiva Dilettantistica.

Se il controllo del SdI evidenzia irregolarità, il Sistema scarta la e-fattura e invia al soggetto emittente la *ricevuta di scarto*.

Società/Associazione Sportiva Dilettantistica – con Partita IVA

La Società/Associazione Sportiva Dilettantistica con partita IVA che, nell'ambito dell'attività commerciale, presta servizi o cede un bene nei confronti di altri soggetti con partita IVA o nei confronti di soggetti – consumatori finali – deve emettere una e-fattura.

Va preliminarmente fatto presente che l'omissione dell'invio della e-fattura ovvero il suo invio in forma diversa da quella XML, comporta che la fattura stessa si considera omessa con conseguenti sanzioni a carico dell'emittente e con impossibilità per il cliente destinatario di detrarre l'IVA a suo carico.

Le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche con partita IVA devono, pertanto, provvedere all'emissione e alla ricezione della e-fattura, tenendo presente che la stessa è generata in forma XML. La Società/Associazione Sportiva Dilettantistica deve accreditarsi presso il SdI sottoscrivendo un accordo di servizio.

La e-fattura, completa dei dati del cliente (si vedano i precedenti punti A, B, C), va emessa quando è trasmessa al SdI; per il primo semestre 2019, come è previsto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, se la e-fattura viene emessa con la data di effettuazione dell'operazione e trasmessa al SdI con un "minimo ritardo", questo viene tollerato e non sanzionato sempre che la fattura venga inserita nella liquidazione IVA del mese/trimestre di effettuazione dell'operazione.

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, la fattura può essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'operazione e, quindi, potrà essere inviata al SdI entro il predetto termine di dieci giorni dal momento che per le *e-fatture* la data di emissione coincide con quella di trasmissione ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR n. 633/1972.

Con l'art. 10 del Decreto, nel testo della Legge di conversione, è prevista la moratoria delle sanzioni per ritardata emissione della fattura elettronica fino a tutto il 30 giugno 2019 per i soggetti trimestrali e fino a tutto il 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA di periodo. Se, invece, la fattura, emessa in maniera tardiva, partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo, la sanzione viene ridotta al 20%.

Si può utilizzare il servizio online presente nel portale "Fatture e corrispettivi" che consente l'upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;

- a) Si può utilizzare la procedura web ovvero l'App *Fatturae* messe a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- b) Si può utilizzare una PEC inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
- c) Si può utilizzare un canale telematico (Web Service) preventivamente attivato con il Sdl.

Se il cessionario/committente – soggetto passivo IVA – non ha comunicato alla Società/Associazione Sportiva Dilettantistica che presta il servizio o cede il bene, il codice destinatario, la medesima Società/Associazione Sportiva indica nella e-fattura, nel campo "codice destinatario" soltanto il codice convenzionale di 7 caratteri "0000000". Lo stesso codice va apposto qualora il cliente comunichi un indirizzo PEC.

Il soggetto emittente la *e-fattura* può delegare ad altri, anche ad intermediari diversi da quelli abilitati ex art. 3 del DPR n. 322/1998 (dottori commercialisti e ragionieri iscritti all'albo, consulenti del lavoro, Caf, ecc.), sia la trasmissione che la ricezione delle *e-fatture*. In tal caso, la *e-fattura* dovrà contenere l'annotazione che la stessa è stata emessa per conto del cedente.

Va, infine, considerato che il diritto alla detrazione assolta IVA sugli acquisti può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata o con la dichiarazione IVA dell'anno in cui la fattura è pervenuta, qualora tale anno sia successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Occorre, pertanto, porre attenzione al momento in cui il fornitore ha effettivamente spedito la fattura cartacea/analogica ovvero l'ha consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione.

Pertanto, se la fattura, datata 2018, risulta effettivamente pervenuta entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA 2019 per il 2018, da presentarsi entro il prossimo 30 aprile 2019.